



Cod. N1/P2
Cod. CM /zf
Circ. n.127

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001404
Data: 22/12/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Disegni di legge S 1425 e S 2419 in materia di equo compenso – richiesta di contributi.

Si rende noto che è ripreso a pieno regime l'esame congiunto dei disegni di legge S 1425 e S 2419 in tema di equo compenso presso la Commissione Giustizia del Senato.

Rispetto ai testi circolati in passato, oggi sono presenti numerose novità, grazie alla pregressa attività del CNAPPC e della RPT, ovvero:

- la possibilità, per il Tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'Ordine, che costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata, potendosi avvalere anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio;
- l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali con cadenza biennale, su proposta dei Consigli Nazionali;
- l'attribuzione ai Consigli Nazionali di elaborare modelli standard di convenzioni;
- l'attribuzione ai Consigli Nazionali della legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso;
- la possibilità che il parere di congruità emesso dall'Ordine, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista;
- l'obbligo per il professionista, al momento della presentazione dell'istanza da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al rilascio di titoli abilitativi, di attestare lo svolgimento di prestazioni professionali mediante una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Vi sono tuttavia dei miglioramenti che devono essere effettuati all'interno di tali testi; a tal fine si rimettono in allegato i testi dei disegni di legge e gli emendamenti del CNAPPC che si ritengono necessari, e su cui si chiede ogni ulteriore contributo.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Si resta in attesa di riscontri entro e non oltre il prossimo 21 gennaio 2022, al fine di poter fornire alla Commissione Giustizia del Senato le osservazioni richieste in tempo utile.

Con i migliori saluti.

*Il Responsabile
del Dipartimento Politiche
ed esercizio della Professione
(Massimo Crusi)*

*Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)*

*Il Presidente
(Francesco Miceli)*

All.ti:
Testi ddl ed emendamenti



DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Il presente disegno di legge è volto a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso.

In particolare, l'intervento normativo è preordinato a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata.

TESTO VIGENTE	TESTO IN ESAME PRESSO LA 2° COMMISSIONE DEL SENATO	COMMENTI	PROPOSTA EMENDATIVA
	DISEGNO DI LEGGE N. 1425		
<p>Non è presente una norma vigente a livello nazionale. Vi sono diverse norme regionali che disciplinano la materia in modo abbastanza analogo tra loro. Il disegno di legge n. 1425 riprende molti delle previsioni normative regionali e ne introduce delle altre. Le regioni che hanno normato in materia sono:</p> <p>Lazio (L.R. Lazio 16/04/2019, n. 6); Abruzzo (L.R. Abruzzo 04/07/2019, n. 15); Veneto (L.R. Veneto 10/09/2019, n. 37); Calabria (L.R. Calabria 03/08/2018, n. 25); Basilicata (L.R. Basilicata 30/11/2018, n. 41); Piemonte (art. 140 L.R. Piemonte 17/12/2018, n. 19); Campania (L.R. Campania 29/12/2018, n. 59); Sicilia (articolo 36 della L.R. Sicilia 22/02/2019, n. 1); Puglia (L.R. Puglia 05/07/2019, n. 30); Toscana (L.R. Toscana 05/06/2020, n. 35); Liguria (L.R. Liguria 27/07/2020, n. 20); Umbria (L.R. Umbria 05/03/2021, n. 6); Valle d'Aosta (art. 20 L.R. 01/01/2019, n. 12)</p>	<p>Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale</p>		
	Art. 1. (Oggetto e finalità)		
	<p>1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.</p>	<p>l'art 1 viene assorbito dal Disegno di legge S 2419, che diviene il testo base, e viene introdotto, all'interno dell'art. 2, il comma 4, con la seguente formulazione</p>	<p><i>“4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese”.</i></p>
	<p>2. La presente legge ha la finalità di tutelare la dignità e il lavoro svolto dai professionisti, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché di promuovere il contrasto all'evasione fiscale.</p>		
	Art. 2. (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)		

<p>1. La presentazione delle istanze autorizzative o delle istanze di ogni tipo di intervento nei settori in cui è richiesta o necessaria un'attività professionale dalle norme e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n.27.</p>	<p>l'art 2 viene assorbito dal Disegno di legge S 2419, che diviene il testo base, che diviene l'art 9 bis</p>	
<p>2. Nella lettera di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti di cui al comma 1, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.</p>		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 3. (Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento dei compensi)		
<p>1. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un iter autorizzativo o realizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La predetta dichiarazione è redatta nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 1.</p>	<p>l'art 3 viene assorbito dal Disegno di legge S 2419, che diviene il testo base, che diviene l'art 9 ter</p>	
<p>2. In mancanza del pagamento di cui al comma 1, la dichiarazione attesta l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.</p>		<p>all'art. 3 comma 2 le parole " di cui all'articolo 2 " sono sostituite dalle seguenti " di cui all'articolo 9 bis "</p>
<p>3. Nella dichiarazione redatta ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.</p>		
Art. 4. (Mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva)		
<p>1. La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 1 e della dichiarazione di cui all'articolo 3 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione</p>	<p>l'art 4 viene assorbito dal Disegno di legge S 2419, che diviene il testo base, che diviene l'art 9 quater</p>	<p>al comma 1 le parole " di cui all'articolo 1 " sono sostituite dalle seguenti " di cui all'articolo 2 comma 4 "; le parole " di cui all'articolo 3 " sono sostituite dalle seguenti " di cui all'articolo 9 ter "</p>
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)		
<p>1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Il testo proposto accoglie gran parte delle richieste che nel tempo sono state prodotte da noi attraverso la RPT e il CUP. Nel testo sono presenti degli aspetti che sono da migliorare per ottenere il vero perseguimento dell'equo compenso.

TESTO VIGENTE	TESTO IN ESAME PRESSO LA 2° COMMISSIONE DEL SENATO	COMMENTI	PROPOSTA
Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).	DISEGNO DI LEGGE N. 2419		
	Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali		
	Art. 1. (Definizione)		
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6[1].	1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:		
	a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;		
Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172			
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81[5], anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1[6], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;		
	c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, concadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n.4 del2013.		
	Art. 2. (Ambito di applicazione)		

<p>1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.</p>	<p>1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.</p>	<p>L'emendamento, all'art. 2 comma 1, estende la platea di applicazione dell'equo compenso ai cittadini, a tutte le altre imprese private diverse da quelle bancarie ed assicurative, nonché ai rapporti tra professionisti, al fine di evitare anche lo sfruttamento delle attività degli iscritti più giovani che collaborano all'interno di uno studio professionale.</p>	<p>all'art. 2 comma 1 dopo le parole "<i>delle loro mandatarie</i>" aggiungere "<i>, dei privati cittadini, di tutte le altre imprese diverse da quelle bancarie ed assicurative e delle collaborazioni tra professionisti la cui corresponsione del compenso sia superiore € 10,000,00, "</i>.</p>
<p>3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.</p>	<p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.</p>		
<p>Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172</p>			
<p>3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.</p>		

<p>4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste[7].</p>			
	<p>Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)</p>		
<p>4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.</p>	<p>1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.</p>		
<p>5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono[2]:</p>	<p>2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:</p>		
<p>a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;</p>	<p>a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;</p>		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;	b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;		
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;	c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;		
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;	d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;		
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;	e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;		
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;	f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;		
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;	g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;		
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;	h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;		
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.	i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;		
	l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di <i>software</i> , banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.		
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie[3].			

<p>7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.</p>			
	<p>3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.</p>		
<p>8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.</p>	<p>4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.</p>		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

	<p>5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.</p>		
9. (abrogato)[4]			
	<p>6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.</p>	<p>L'emendamento, all'art. 3 comma 6, ha la finalità di rivolgersi obbligatoriamente all'Ordine per il parere di congruità, tenuto conto che la norma stessa prevede la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. La verifica effettuata dall'Ordine rende certi i criteri di quantificazione degli onorari professionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche a fronte di una istruttoria adeguata su tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. In questo modo inoltre, a fronte dell'obbligo di acquisizione del parere di congruità, la facoltà del giudice di nominare una consulenza tecnica diviene solo eventuale, riducendo così i tempi del processo.</p>	<p>all'art. 3 comma 6 sopprimere la seguente frase ", se necessario, "</p>
	<p>Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista)</p>		
<p>10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.</p>	<p>1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.</p>		
	<p>Art. 5. (Disciplina dell'equo compenso)</p>		

	1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.	L'emendamento di cui all'art. 5 comma 1, unitamente a quello previsto all'art. 2 comma 1, ha anch'esso la finalità di estendere la platea di applicazione dell'equo compenso ai cittadini, a tutte le altre imprese private diverse da quelle bancarie ed assicurative, nonché ai rapporti tra professionisti.	All'art. 5 comma 1 sostituire la frase " <i>le imprese di cui all'articolo 2</i> " con la seguente " <i>tutti i soggetti di cui all'art. 2</i> ".
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.	2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.		
	3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.		
	4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

	<p>5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.</p>	<p>L'emendamento di cui all'art. 5 comma 5 corregge quanto costantemente previsto dalla giurisprudenza di Cassazione che prevede che le regole deontologiche sono in capo ai Consigli Nazionali e non agli Ordini, poiché sono norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria (Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225), prevedendo che spetta agli enti esponenziali della categoria la funzione di produzione normativa all'interno della professione, attraverso l'enunciazione delle regole di condotta che i singoli iscritti sono tenuti a osservare nello svolgimento dell'attività professionale (Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5776, Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 26810)</p>	<p>all'art. 5 comma 5, le parole <i>“Gli ordini e i collegi professionali”</i> sono sostituite dalle parole <i>“I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali”</i></p>
		<p>L'emendamento da inserire dopo l'art. 5 comma 5 ha la finalità di individuare una procedura deflattiva del contenzioso, con un tentativo di conciliazione antecedente ad un giudizio ordinario, dinanzi ad un soggetto titolato ad emettere un titolo valido per legge, il parere di congruità, e con tempi comunque più rapidi di quelli dinanzi alla giustizia ordinaria</p>	<p>Inserire dopo l'art. 5 comma 5, il comma che segue <i>“6. In caso di contestazioni tra professionista e i soggetti di cui all'art. 2, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza del professionista affinché lo stesso esperisca un tentativo di conciliazione e, in difetto di accordo, il Consiglio dell'Ordine competente, su richiesta di una delle parti, rilascia, ai sensi dell'art. 7, un parere sulla congruità del compenso preteso dal professionista.”</i></p>
	<p>Art. 6. (Presunzione di equità)</p>		
	<p>1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli <i>standard</i> di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.</p>		
	<p>2. I compensi previsti nei modelli <i>standard</i> di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.</p>		
	<p>Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)</p>		

	<p>1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-<i>bis</i> del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.</p>		
	<p>2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.</p>		
	<p>Art. 8. (Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)</p>		
	<p>1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.</p>		
	<p>Art. 9. (Azione di classe)</p>		
	<p>1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-<i>bis</i> del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.</p>		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

	Art. 10. (Osservatorio nazionale sull'equo compenso)		
	1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».		
	2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.	L'emendamento di cui all'art 10 comma 2 ha la finalità di definire ed individuare per legge la funzione di vigilanza sul territorio, individuando presidi di osservatorio a livello regionale.	all'art 10 comma 2 alla fine viene inserita la seguente frase "Ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali può individuare un referente regionale, per meglio adempiere alle funzioni di vigilanza. "
	3. È compito dell'Osservatorio:		
	a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;		
	b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a) ;		
	c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.		
	4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.		
	5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.		
	6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.		
	Art. 11. (Disposizioni transitorie)		
	1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.		
	Art. 12. (Abrogazioni)		

	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13- <i>bis</i> della legge 31 dicembre 2012, n.247, l'articolo 19- <i>quaterdecies</i> del decreto-legge 16ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, e la lettera <i>a</i>) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006,n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono abrogati.		
	Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)		
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.		

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

NOTE
[1] Comma così modificato dalla legge 205/2017. La previsione originaria così recitava: “2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.”.
[2] Comma così modificato dalla legge 205/2017. La versione precedente prevedeva il seguente inciso tra le parole “vessatorie” e “le clausole”: “salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.”.
[3] Comma così modificato dalla legge 205/2017. La versione originaria così recitava: “6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.”.
[4] Comma abrogato dalla legge 205/2017. La versione originaria così recitava: “9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.”.
[5] Legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017).
[6] Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2012 - Suppl. Ordinario n. 18)
<i>Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate</i>
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

DIPARTIMENTO POLITICHE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.